

STATUTO

Art. 1 - Istituzione

E' istituita in Padova una Fondazione denominata "Fondazione La Casa ETS" ai sensi del Decreto Legislativo 3 settembre 2017, n. 117 (in seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e della normativa in materia (in seguito anche "Fondazione").

La qualifica di "ente del terzo settore" o l'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito "RUNTS").

La Fondazione ha durata illimitata ed ha sede legale nel comune di Padova all'indirizzo risultante dal RUNTS.

Lo spostamento della sede legale nello stesso comune non comporterà modifica statutaria, verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo e comunicato agli uffici competenti.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera del Consiglio Direttivo di modifica dello statuto.

Delegazioni, uffici ed attività potranno essere avviati sia in Italia che all'Esteri ove sia utile al raggiungimento degli scopi statutari e per svolgere anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, altre attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del codice civile.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, risponde ai principi e allo schema della fondazione di partecipazione ed agisce nei limiti degli artt. 14 e seguenti del Codice civile, del Codice del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La Fondazione è un organismo libero, indipendente, apartitico, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di razza, sesso, etnia, religione o ideologia politica, e svolge attività di interesse generale senza fine di lucro perseguendo in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione si prefigge lo scopo di sovvenire alle situazioni di disagio personale, familiare e sociale che hanno origine dalla mancanza di un alloggio dignitoso, sostenibile ed economicamente accessibile per favorire così l'integrazio-

ne sociale nel territorio, l'inserimento lavorativo nel tessuto economico-produttivo e promuovere la partecipazione responsabile alla comunità.

Art. 3 - Attività

La Fondazione svolge in via prevalente attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in tutti gli ambiti di intervento utili a sovvenire alle situazioni di disagio personale, familiare e sociale che hanno origine dalla mancanza di un alloggio dignitoso, sostenibile ed economicamente accessibile.

Più in particolare, la Fondazione opera nei seguenti settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al citato articolo 5;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- studiare le cause e le conseguenze del disagio abitativo ed elaborare e diffondere studi, proposte teoriche e pratiche per coadiuvare le istituzioni nelle scelte politiche a favore delle persone;

- promuovere la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia prevalentemente destinata a sperimentare buone pratiche per il reperimento, la costruzione, l'acquisto, la vendita, la ristrutturazione di immobili e di alloggi che abbiano come utilizzatori finali soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari e loro famiglie e tutte le persone appartenenti alle categorie deboli (come definite dal Regolamento CE 2204/2002 del 5/12/2002 e dalla L. 328/2000 art.22) o comunque prive di un alloggio dignitoso, sostenibile ed economicamente accessibile;

- realizzare direttamente o in collaborazione con altri iniziative utili all'inserimento delle persone a rischio di esclusione sociale o in difficoltà come, a solo titolo esemplificativo:

- a) attività di istruzione, formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale esclusivamente nei confronti di soggetti svantaggiati,

- b) momenti di approfondimento e di dialogo che consentano una maggiore conoscenza e comprensione fra lavoratori e categorie imprenditoriali, rappresentanti della pubblica amministrazione, della società civile e delle istituzioni religiose e pastorali.

La Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o, a qualunque titolo, detentrica;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al contrasto del disagio abitativo; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- costituire, concorrere alla costituzione o partecipare, a società o enti, esclusivamente in via strumentale e non prevalente, qualora tale partecipazione sia funzionale al perseguimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e nel rispetto del divieto di distribuzione di utili, anche indiretta;

- promuovere reti nazionali ed internazionali del privato sociale per il contrasto del disagio abitativo.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale; la loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse è documentato annualmente dal Consiglio Direttivo nella relazione di missione di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

Art. 4 -Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti, oltreché dai contributi pubblici o privati e dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, espressamente destinati al Fondo di dotazione;
- dai conferimenti patrimoniali, dai contributi pubblici o privati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di aziende, enti pubblici, enti privati, persone fisiche, sempre che i beni mobili e immobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica delle Fondazioni dall'art. 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore. In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 5 - Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- le rendite e, in generale, i redditi del patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- i contributi di enti pubblici;
- i contributi di istituzioni ed entità private nazionali e sovranazionali;
- ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio;
- le entrate derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 5, anche di natura commerciale;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi; in particolare le rendite potranno essere erogate direttamente a favore delle persone bisognose di alloggio, indicate all'art. 2 secondo modalità stabilite con regolamento del Consiglio Direttivo; i cespiti patrimoniali, sempre secondo modalità stabilite con regolamento del Consiglio Direttivo, potranno essere messi a disposizione a titolo gratuito o a titolo oneroso in favore di enti, associazioni o cooperative senza scopo di lucro che ne facciano godere i propri appartenenti o che perseguano finalità di interesse generale.

Art. 6 – Fondatori

Sono Fondatori costituenti, in considerazione dell'intervento alla costituzione la Camera di Commercio di Padova (Fondatore Pubblico), l'associazione ACLI provinciali di Padova, la Cooperativa Nuovo Villaggio, la Banca Popolare Etica (Fondatori Privati).

Sono Fondatori, nominati successivamente tali con delibera del Consiglio Direttivo: la Provincia di Padova, la Provincia di Rovigo la Provincia di Venezia, il Comune di Galliera Veneta, il Comune di Padova, il Comune di Ponte San Nicolo', il Comune di Vigonza (Fondatori Pubblici) e l'Ordine dei Fratelli del Veneto e del Friuli Venezia Giulia (Fondatore Privato).

Possono diventare "Fondatori Privati" o "Fondatori Pubblici", nominati tali con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, sono mosse da spirito di solidarietà e impegnandosi a rispettare il presente statuto contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione in qualità di Fondatore Privato o Pubblico è subordinata alla presentazione di apposita richiesta, da effettuarsi al Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci; l'ammissione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.

La qualifica di Fondatore è intrasmissibile ed l'apporto al Fondo di dotazione o al Fondo di Gestione non è rivalutabile né rimborsabile.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Art. 7 - Partecipanti Aderenti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle misure e nella forma, dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo, ovvero con una attività anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il Consiglio Direttivo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Art. 9 - Prerogative dei Partecipanti

La qualifica di Partecipante Aderente o Sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende avere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dall'art. 18.

Art. 10 - Volontari e attività di volontariato

La Fondazione, nel rispetto dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore, può avvalersi di volontari, che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, esprimendo la volontà di contribuire alle attività della Fondazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. Al vo-

lontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontariati sono iscritti nel Registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo ed assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art. 11 - Organi sociali

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo (ove nominato);
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali hanno durata di cinque esercizi sono gratuite, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c., salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, regolarmente documentate e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze degli Organi collegiali della Fondazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, gli organi collegiali si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne esegue le deliberazioni; ha la rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con tutti i poteri ad essa relativi, ivi compresi quello di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti determinandone le attribuzioni ed i poteri; provvede agli affari urgenti negli intervalli tra le sedute del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, sottoponendone le decisioni relative alla ratifica degli stessi nella prima riunione utile.

Sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissione o per eventua-

le revoca decisa dal Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente, in via meramente esemplificativa e non tassativa:

- a) curare le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione;
- b) amministrare i fondi della Fondazione per la realizzazione dei programmi, in ottemperanza dell'indirizzo e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) vigilare su tutto il complesso andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione;
- d) assumere, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva;
- e) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Vice-Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Sostituisce il Presidente su sua richiesta, ovvero in caso di necessità, assenza o impedimento anche nella rappresentanza della Fondazione.

Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri nominati dai Fondatori Privati, secondo modalità che potranno essere determinate con regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale ed amministrativa della Fondazione; dispone di tutti i poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e per la destinazione - nell'ambito delle attività istituzionali - degli utili o avanzi di gestione; approva il bilancio consuntivo; delibera l'accettazione di contributi, donazioni, lasciti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire deleghe ai propri membri, specificandone limiti e durata; nomina il Direttore, orientando e verificando il suo operato; nomina la costituzione di Comitati definendone le competenze e nominando il Presidente ed i componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in mancanza, dal Vice-Presidente ovvero ancora dal consigliere più anziano d'età, presso la sede della Fondazione o altrove purché in Italia, ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno due volte l'anno mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, recapitato a mezzo posta elettronica o altro mezzo equipollente, come ad esempio strumenti digitale di messaggistica, con prova di avvenuta ricezione, a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione; in caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta anche per telegramma o telefono, almeno tre giorni prima.

Esso deve essere in ogni caso convocato, qualora ne facciano richiesta almeno due componenti.

E' sempre ammessa la possibilità che le adunanze degli Organi collegiali della Fondazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, gli organi collegiali si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

Fatto salvo quanto stabilito negli artt. 21 e 22, per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, si procede alla loro sostituzione mediante nomina dei Fondatori Privati, secondo modalità che potranno essere determinate con regolamento interno. I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei componenti, decade l'intero Consiglio Direttivo.

Di tale evenienza dovranno essere immediatamente resi edotti i Fondatori Privati della Fondazione da parte del Presidente uscente o, in caso assenza ed inerzia, da parte dell'Organo di Controllo.

Hanno facoltà di partecipare ai lavori del consiglio direttivo senza diritto di voto, su invito del Presidente del Consiglio Direttivo, il rappresentante della Diocesi di Padova,

il Presidente dell'assemblea di partecipazione, un rappresentante dei volontari.

Art. 15 - Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce la natura e la durata dell'incarico.

Il Direttore è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione; in particolare cura la tenuta della contabilità della Fondazione; adempie le incombenze fiscali e civilistiche; dirige, quando c'è, il personale dipendente non dirigente e svolge ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo, ai cui lavori partecipa senza diritto di voto. Il Direttore propone i programmi delle attività della Fondazione da sottoporre al Consiglio Direttivo, cura l'attuazione di quelli approvati da quest'ultimo ed è responsabile, nei confronti dell'organo amministrativo, della loro puntuale e corretta esecuzione. Egli assicura il coordinamento tra gli organi della Fondazione, ne segue l'impostazione e le direttive assicurandone la realizzazione.

In ragione di tale attività, la Fondazione eroga al Direttore un compenso, commisurato al tempo necessario per attendere alla stessa, che è determinato nei limiti di cui all'art. 8, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il suo incarico decade con quello del Consiglio Direttivo, salvo gravi motivi che ne possano determinare l'allontanamento anticipato. Può essere riconfermato nel suo incarico senza limiti di mandati.

Art. 16 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio Direttivo può decidere di costituire un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, e da un consigliere a ciò delegato dal Consiglio.

Ove nominato, spetta al Comitato, nel rispetto delle deliberazioni e della competenza generale del Consiglio, provvedere all'ordinaria amministrazione negli intervalli tra le sedute di quest'ultimo; deliberare sulla gestione delle entrate ordinarie dell'ente e sulla ripartizione delle rendite secondo i criteri enunciati nel presente statuto all'art. 4 o deliberati dal Consiglio Direttivo; predisporre il progetto di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'organo di controllo; deliberare sulle altre questioni delegategli, anche in via generale, dal Consiglio Direttivo. Non può in ogni caso essere delegata dal Consiglio l'approvazione del Bilancio.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o dell'organo di controllo. Esso delibera a maggioranza assoluta.

Art. 17 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo della Fondazione può essere nominato in forma monocratica o collegiale.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio Direttivo e

dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

In caso di organo collegiale, composto da tre membri, il Consiglio Direttivo nomina il Presidente dell'Organo di controllo.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 del c.c.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, del Codice civile.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi, la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro nonché sulla non distribuzione di utili;
- attesta che il bilancio sociale, se obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Art. 18 - L'assemblea di partecipazione

L'assemblea di partecipazione è costituita dai Partecipanti Aderenti, dai Partecipanti Sostenitori e dai Fondatori Pubblici. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea può formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui Bilanci.

L'assemblea è presieduta da un presidente nominato nel suo seno tra i propri componenti, che dura in carica per un periodo di cinque anni.

Il presidente dell'assemblea di partecipazione convoca e presiede le assemblee e provvede a redigere i relativi verbali.

Alle riunioni dell'assemblea di partecipazione partecipa il

Direttore senza diritto di voto.

Il presidente dell'assemblea di partecipazione è invitato alle riunioni del consiglio direttivo cui partecipa senza diritto di voto.

Art. 18 bis - Comitati

La Fondazione può operare, oltre che con gli organi istituzionali, anche tramite comitati operativi, quale ad esempio il Comitato scientifico, nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 14.

Art. 19 - Bilancio di esercizio

L'esercizio va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione si attiene alle vigenti normative in materia, nonché ai relativi schemi adottati dagli Organi competenti.

Entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige, approva, e deposita al RUNTS, previo parere dell'organo di controllo, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse.

Art. 20 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio sociale nel rispetto della normativa vigente in materia ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 21 - Modifiche statutarie

Tutte le modificazioni del presente Statuto debbono essere deliberate dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

Art. 22 - Scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio

Il Consiglio Direttivo può deliberare la proposta di estinzione della Fondazione, qualora il raggiungimento dello scopo divenisse impossibile o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio risultasse insufficiente, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

Nella medesima delibera, il Consiglio provvede alla nomina di tre liquidatori, scelti anche tra i membri del Consiglio.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117 e s.m.i., ad altro o altri Enti del Terzo Settore fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le indicazioni espresse dal Consiglio Direttivo nella deliberazione di estinzione.

I liquidatori provvedono agli adempimenti previsti dalle leggi e, una volta redatto il bilancio finale di liquidazione, procedono alla devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 23- Libri sociali

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, in caso di organo collegiale, tenuto a cura dell'Organo di Controllo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di partecipazione, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

I libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale della Fondazione, con la sola eccezione del libro dell'Organo di Controllo, ove collegiale, e/o del revisore legale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo.

Tutti i Fondatori ed i Partecipanti hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede della Fondazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative in materia di Enti del terzo settore, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile ed ai principi dell'ordinamento giuridico.

Art. 25 - Entrata in vigore del presente statuto

La Fondazione è retta secondo il presente Statuto dalla data di iscrizione al RUNTS, nella sezione ETS - "Altri Enti di Terzo Settore", unitamente all'acquisto della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del d.lgs. n. 117/2017.

Fino all'iscrizione della Fondazione al RUNTS, la stessa continua ad essere retta dal vigente statuto e permane il riconoscimento della personalità giuridica in atto.

A prescindere dalla data d'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a far data dal 1° gennaio 2026, la stessa è assoggettata alla normativa di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, 117 e s.m.i. con contestuale cessazione del pregresso regime Onlus.

Gli attuali Organi restano in carica con pieni poteri anche dopo l'iscrizione al RUNTS e fino alla loro scadenza naturale laddove conformi alle nuove previsioni statutarie.

F.to: Mario Antonio Conte - Silvia Codogno - Enrica Padovan - Giorgio Gottardo notaio (L.S.).